

"FAIR WORK" - QUESTIONI DEONTOLOGICHE

I contratti di collaborazione negli studi di architettura possono avere diverse forme: essere Contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato o di Collaborazione a partita IVA per prestazione intellettuale mono o pluri committente.

Per questa ragione gli aspetti Deontologici interessati sono di carattere diverso e riguardano *Questioni generali* rispetto all'esercizio della professione, quali l'esigenza di una stabile organizzazione del lavoro e dello studio professionale, la lealtà e la correttezza, la concorrenza sleale la **regolazione di rapporti** con i colleghi, siano essi collaboratori, dipendenti, o tirocinanti.

Il rapporto tra colleghi è un rapporto che deve essere curato con reciproca attenzione, prima di tutto attraverso la regolarizzazione dell'incarico professionale, e cioè con la sottoscrizione di un contratto come previsto dagli art. 23 e 24.

Quella che segue è una selezione degli articoli di maggiore rilievo in connessione al tema del lavoro equo e inclusivo.

DAL PREAMBOLO DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI

(...) *Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del Professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene. La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.*

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice Deontologico tutela la categoria quale patrimonio che l'Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l'Architetto Iunior e il Pianificatore Iunior deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.

DOVERI GENERALI

Art. 2 (Professionalità specifica)

(...)

3. Ove il Professionista non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, devono avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 5 (Lealtà e correttezza)

1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del Committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosservanza di tale norma costituisce illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in



collaborazione con altri colleghi Professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

Art. 7 (Riservatezza)

1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente.
3. Il Professionista è tenuto al dovere di riservatezza anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e nei confronti di coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.
4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

RAPPORTI INTERNI

Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
(...)
3. L'iscritto ha l'obbligo di astenersi in qualsiasi ambito da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.

Art. 20 (Concorrenza sleale)

1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:
 - a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
 - b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
(...)
2. La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo, tale da indurre il Committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, non deve costituire strumento di accaparramento dell'incarico ed è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

3. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica,



alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente.

1. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori ha l'obbligo di regolamentare per iscritto i rapporti economici e professionali con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità. Gli accordi devono prevedere un trattamento equo e dignitoso nei confronti del collaboratore.
- 2bis. Nell'esecuzione del contratto con un collaboratore, il Professionista ha l'obbligo di rispettare le pattuizioni ivi contemplate, adeguando il proprio comportamento in base alla natura del rapporto concordato con lo stesso.
2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti è tenuto:
 - a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'Art. 20;
 - b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
 - c) a garantire ai dipendenti la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale, fermo restando che tali attività rientrano invece tra gli obblighi dei collaboratori da assolvere in autonomia;
 - d) a mantenere i patti e gli accordi scritti definiti al momento dell'inizio della collaborazione o modificati nel corso del suo svolgimento;
 - e) a indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni nel rispetto degli specifici ruoli.
- 3bis. La mancata osservanza dei patti e degli accordi definiti all'inizio e durante la collaborazione costituisce grave violazione deontologica.
3. Il Professionista è responsabile disciplinamente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 22 (Rapporti con tirocinanti)

1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.
2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al tirocinio previsto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 328/2001 s.m.i. e dall'Art. 6 del DPR 137/2012.

Art. 22 bis (Professionisti dipendenti)

1. Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nell'ambito delle disposizioni del proprio contratto di lavoro, con il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23 (Incarico professionale)

1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo



regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.

Art. 24 (Contratti e Compensi)

1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista ha l'obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al Committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.
(...)
6. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.

